



Comune di Garbagnate Milanese

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI E FIERE

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi

837-845)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21
Dicembre 2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
16 Ottobre 2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati.....	4
Art. 4 - Norme di riferimento.....	5
Art. 5 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	5
Art. 6 - Riduzioni e maggiorazioni.....	5
Art. 7 - Versamento del canone.....	6
Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	7
Art. 9 - Revoca.....	7
Art. 10 - Occupazioni abusive.....	8
Art. 11 - Maggiorazioni ed indennità.....	9
Art. 12 - Rateazioni.....	9
Art. 13 - Rimborsi.....	10
Art. 14 - Contenzioso.....	10
Art. 15 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 16 - Norme transitorie.....	10
Art. 17 - Entrata in vigore.....	11

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in

occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio; al mercato straordinario sono equiparate le *fiere*.

- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure non ancora assegnati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che, non essendo titolari di concessioni di posteggio, aspirano ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di venerdì nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata (allegato 1), composta da n. 144 posteggi, di cui n. 3 riservati ai produttori agricoli e n. 1 riservato ai battitori.
2. Gli operatori dovranno trovarsi sul mercato e occupare i loro posti entro le ore 7,30. Il mercato deve essere sgomberato, di regola, entro le ore 14,00. Alle ore 8,30 ha luogo nel mercato l'operazione di controllo delle presenze dei commercianti. I titolari di posteggio che si presentano dopo le ore 8,30 non saranno ammessi. L'orario di vendita è previsto dalle ore 7,30 alle ore 13,00.
3. Tra un posteggio e l'altro è previsto normalmente uno spazio divisorio nella misura di mt. 0,50 (fatti salvi spazi divisori maggiori previsti per motivi di sicurezza), che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature.
4. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo può essere effettuato secondo le procedure indicate dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. E' vietato in ogni caso effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati al giorno precedente non festivo secondo le procedure indicate dal regolamento per il commercio su aree pubbliche.
5. Oltre il mercato settimanale di cui al precedente comma 1, nella giornata di martedì pomeriggio, in piazza della Croce, si svolge il mercato rionale composto da n. 7 posteggi come da allegato 2).
L'orario di vendita è previsto dalle ore 14,30 alle ore 19,00.

Art. 4 - Norme di riferimento

1. Per maggiori dettagli si fa riferimento :

- a) al Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 17.09.2004 e ss.mm.ii.
- b) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.05.2014 di istituzione del mercato rionale del martedì
- c) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 16.07.2015 con la quale è stata rideterminata la superficie dei posteggi.

Art. 5 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

- 1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato B) "del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
- 2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato B), "del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B) del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio n. 52 del 21 dicembre 2020.

Art. 6 - Riduzioni e maggiorazioni

- 1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando

per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35% .
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione,
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Art. 7 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in 3 rate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04 e il 31/07. Qualora l'importo dovuto sia superiore ad euro 1.500,00, è consentito il versamento in 4 rate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità delle nuove concessioni, rilasciate a seguito di bando pubblico, deve essere eseguito secondo le modalità e i termini indicati nel provvedimento di concessione rilasciato al soggetto titolare.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le

modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019 (Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 30/09/2019)).
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 53 del 17/09/2004 e ss.mm.ii.. Per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 53 del 17/09/2004 e ss.mm.ii, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 9 - Revoca

1. Nel caso di morosità si applicano le disposizioni previste dal Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30/9/2019.
2. L'eventuale revoca della concessione ad opera dell'ufficio comunale competente non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi

dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - Maggiorazioni ed indennità

- [1.] L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- 1.[2.] Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2.[3.] L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
- 3.[4.] Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 4.[5.] Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 12 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a 100,00 euro nessuna rateazione
 - b) da 100,01 a 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili
 - c) da 500,01 euro a 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - d) da 3.000,01 a 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - e) da 6.000,01 a 30.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - f) oltre 30.000,00 fino ad un massimo di 50 rate mensili

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo

giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 13 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Art. 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 16 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 18/12/1998 e ss.mm.ii., nonché la delibera tariffaria n. 12 approvata dalla Giunta Comunale in data 02/12/2019, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone approvato con Delibera di Consiglio n. 53 del 21 dicembre 2020 e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del

canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

3. La gestione del canone è affidata al soggetto, al quale risulta affidato il servizio di gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
4. Per l'anno 2021 il termine per il versamento del canone, di cui all'art. 7 comma 1 e 4, è il 31/03/2021.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2021.